



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Corte di Cassazione, Sez. civ. I, 11 novembre 2005, n. 21865

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio concordatario - Nullità - Lesione del diritto di difesa nelle procedure ecclesiastiche - Non rilevabilità d'ufficio - Proposizione con il ricorso per Cassazione - Inammissibilità.

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio concordatario - Nullità - Dichiarazione per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno dei bona matrimonii - Ignoranza dell'altro coniuge - Contrasto con l'ordine pubblico - Configurabilità - Limiti e conseguenze - Adesione del coniuge incolpevole alla richiesta di declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

La presunta lesione dei diritti di difesa nelle procedure ecclesiastiche non è rilevabile d'ufficio, perchè attinente alle modalità di giudizi svoltisi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del 1° comma dell'articolo 797 c.p.c.. Pertanto, la lagnanza relativa a tali presunti vizi è inammissibile, se proposta per la prima volta col ricorso per Cassazione, non essendo compresa nel tema del decidere del giudizio d'appello e non essendo relativa a questione rilevabile d'ufficio (1).

La "non opposizione" del coniuge incolpevole è sufficiente a consentire la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii. La "non opposizione" deve risultare da un comportamento processuale inequivoco: non può ritenersi sufficiente allo scopo il semplice silenzio dell'interessato o, ancor meno, la sua contumacia nel corso del giudizio di merito; ma il comportamento processuale del coniuge incolpevole, se possa e debba essere considerato non oppositivo all'istanza di delibazione, è oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, non di quello di legittimità (2).

Omissis (...)

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360/1 co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dell'articolo 8, co. 2, lett. b), legge 25 marzo 1985, n. 121 par. 1, e dell'articolo 797, n. 2, c.p.c..

5.1.- Sostiene, in proposito, che le dedotte violazioni di legge, impeditive della delibazione, consisterebbero nell'aver la corte napoletana – attestando erroneamente che entrambe le parti avevano partecipato al giudizio canonico; non rilevando d'ufficio che l'attore non aveva provato l'avvenuta regolare notifica alla controparte

del decreto di costituzione del tribunale ecclesiastico e del libello introduttivo del giudizio canonico, sicchè ella si era trovata “nell’impossibilità di esercitare il diritto di resistere tempestivamente in tale giudizio, diritto che fa parte di fondamentali principi dell’Ordinamento Italiano” ritenuto compatibile con tale ordinamento la pronunzia ecclesiastica di nullità del vincolo, emanata a seguito di procedura non rispettosa del principio del contraddittorio.

5.2.- La censura suesposta è inammissibile, perchè del tutto “nuova”.

5.3.- Si premette che la critica contenuta in questo motivo è diretta a contestare essenzialmente alcune affermazioni, contenute nella sentenza qui impugnata, laddove la corte d’appello dà atto, nelle “conclusioni”, che “I procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero concludono per l’accoglimento della domanda”; nella parte relativa allo svolgimento del processo, che “la convenuta non si opponeva all’accoglimento della domanda” e, in motivazione, che “Venne, inoltre, rispettato il principio del contraddittorio, avendo entrambi i ricorrenti partecipato al giudizio canonico”.

5.4.- Ora, fermo restando che l’interpretazione delle domande delle parti, sulla scorta delle loro complessive e rispettive condotte processuali, è riservata al giudice di merito (Cass. nn. 11922/2003, 1281/2003, 12482/2002, 12259/2002, ecc), risulta dal ricorso (pag. 2) che la M., convenuta nella causa di delibazione, non aveva affatto chiesto il rigetto della domanda, bensì soltanto “di verificarsi i requisiti ed i presupposti della domanda”; e che, all’atto di precisare le conclusioni definitive, ella “concluse riportandosi alla comparsa di costituzione” (pag. 9). La ricorrente, pertanto, non lamentò affatto, davanti al giudice di merito, la presunta lesione di diritti della difesa nel corso dei giudizi ecclesiastici, ma, chiedendo la semplice e generica verifica della sussistenza dei requisiti per la delibazione (compito che il giudice avrebbe dovuto comunque assolvere), mostrò apertamente – secondo la corte d’appello, che perciò ritenne la convenuta non contraria all’accoglimento della domanda – di volerla accettare in caso di verifica positiva.

5.5.- La presunta lesione dei diritti di difesa nelle procedure ecclesiastiche non è, d’altra parte, rilevabile d’ufficio, perchè attinente alle modalità di giudizi svoltisi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c.: norma, questa, ormai abrogata (articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218), ma connotata da ultrattività in subiecta materia perchè espressamente richiamata dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 (Cass. n. 8764/2003).

5.6.- La lagnanza relativa a tali presunti vizi è quindi inammissibile, perchè proposta per la prima volta col ricorso per Cassazione, non essendo compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello e non essendo relativa a questione rilevabile d’ufficio (Cass. nn. 5150/2003, 194/2002, 10902/2001).

6.- La censura contenuta nel secondo motivo, con cui la ricorrente rilevò illegittimità della pronunzia di delibazione, a causa del preteso contrasto della sentenza ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano - pretesa violazione degli articoli 797, n. 7, c.p.c.; 31, “preleggi”; violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 1 co., 116, 2 co., ult. p., c.p.c.; 2697, 2729, 2730, 2733 c.c.; vizi di motivazione – in relazione al principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, stante la riserva mentale unilaterale dello sposo circa l’indissolubilità del vincolo, riserva ignorata senza propria colpa da essa ricorrente, è infondata.

6.1.- Con questo motivo di censura, infatti, è sottoposto a critica il principio,

affermato dalla corte d'appello, per cui "la causa che ha dato luogo alla pronuncia di nullità, costituita dalla esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, dei bona matrimonii, può trovare ostacolo nell'ordine pubblico...soltanto quando il coniuge incolpevole si opponga alla declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica"; non essendo sufficiente, a tal fine, un atteggiamento processuale come quello tenuto dall'odierna ricorrente, convenuta nel giudizio di delibazione, di non opposizione a simile pronuncia, essendosi limitata a chiedere la verifica di sussistenza delle condizioni poste dalla legge a tal fine.

6.2.- Esattamente, invero, la corte di merito annota che il rispetto della buona fede del coniuge incolpevole della nullità è subordinato, comunque, al suo potere di decidere nel senso di non opporsi, e quindi di accettare la riconosciuta nullità di un rapporto viziato per fatto dell'altro coniuge.

Nel senso che la "non opposizione" del coniuge incolpevole è sufficiente a consentire la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, è infatti la costante giurisprudenza di questa suprema corte (S.U., n. 6128/1985; Cass. nn. 4457/2001, 5548/1995, 142/1987, 1202/1986).

6.3.- È vero, peraltro, che la non opposizione, da parte dell'incolpevole, alla richiesta di delibazione avanzata dall'altro coniuge deve risultare da un comportamento processuale inequivoco e che non può ritenersi sufficiente allo scopo il semplice silenzio dell'interessato o, ancor meno, la sua contumacia nel corso del giudizio di merito (Cass. n. 4457/2001 cit.); ma è anche vero che il comportamento processuale del coniuge incolpevole, se possa e debba essere considerato non oppositivo all'istanza di delibazione, è oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, non di quello di legittimità; e, nel caso di specie, la corte d'appello ha coerentemente giudicato (sopra, par. 5.3 e 5.4) che la convenuta abbia esercitato il suo diritto di non opporsi alla domanda.

7.- Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

(...)

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso (...)

Corte di Appello di Messina, 17 novembre 2005, n. 523

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi - Conoscenza o conoscibilità - Presunzione
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi - Conoscibilità da parte dell'altro coniuge - Contrasto con l'ordine pubblico - Condizioni
Matrimonio - Annullabilità e annullamento - Matrimonio putativo - Malafede dei coniugi - Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo - Buona fede dell'altro coniuge - Presunzione - Superamento

La prova della conoscenza o della conoscibilità da parte di un nubendo dell'intenzione dell'altro di escludere uno dei bona matrimonii, può essere raggiunta anche sulla base di presunzioni, quando le stesse siano gravi, precise e concordanti (1).

Dichiarata la nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale del bonum fidei, il favore per il divorzio espresso dal coniuge, che la nullità ha invocato, manifestato, in epoca precedente il matrimonio, all'altro coniuge, costituisce esternazione della volontà di non considerare indissolubile il vincolo matrimoniale e, quindi, tale da integrare quella conoscibilità della simulazione escludente la contrarietà all'ordine pubblico della delibazione in Italia della pronuncia ecclesiastica (2).

Al fine dell'obbligazione indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 129 bis c.c., il requisito della buona fede dell'altro coniuge, da presumersi fino a prova contraria, si identifica nella incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, è stata pronunciata la nullità; pertanto, in caso di declaratoria di invalidità, che sia stata resa dal giudice ecclesiastico per esclusione del bonum sacramenti (individuata nella riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio), con sentenza di cui si chieda l'efficacia in Italia, la dimostrazione della conoscenza di detta riserva da parte dell'altro coniuge implica di per sé il superamento dell'indicata presunzione, a prescindere da ogni questione sull'esattezza dell'identificazione della riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti (3).

Omissis (...)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio destinati ad avere efficacia nell'ordinamento italiano, l'ord. statutale richiede innanzitutto che tali provvedimenti abbiano i requisiti di legittimità secondo il diritto canonico, e a tal proposito l'art. 8 n. 1 del nuovo Concordato chiede che le sentenze di nullità matrimoniali siano munite del decreto di esecutività del superiore organo

ecclesiastico di controllo e cioè del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Compito del Tribunale infatti, è quello di accertare che i provvedimenti in esame siano legittimi secondo il diritto canonico.

Passandosi ad esaminare la fase dinanzi alla Corte d'Appello dello Stato Italiano, va innanzitutto premesso che tale organo non è chiamato a svolgere alcun riesame del merito della pronuncia ecclesiastica, ma una acclarata la propria competenza, deve accertare che si tratti di matrimonio concordatario, e che il Tribunale della Segnatura abbia dichiarato la definitività della sentenza ecclesiastica. In Particolare si dovrà acclarare che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ord. italiano, e che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Nella specie va ritenuta la competenza di questa Corte nella cui circoscrizione rientra il Comune dove è stato trascritto il matrimonio canonico dichiarato nullo, e risulta altresì per tabulas che la sentenza risulta munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Per ciò che concerne invece le contestazioni specifiche della convenuta va evidenziato che contrariamente a quanto assunto dalla medesima, risulta documentalmente provato che alla stessa era stato garantito il diritto di difesa in quanto era stata regolarmente citata a comparire ed aveva avuto un termine sufficiente per disporre le proprie difese e costituirsi con un proprio difensore.

Va altresì osservato che la stessa nella sostanza ha esercitato le proprie difese. Tanto che ha indicato ben sei testi che sono stati regolarmente escussi, come si evince dal contenuto della sentenza T.E.R.S..

D'altra parte è pure da considerare che il decreto le fu notificato il 31/05/2000 ed essa ebbe a disposizione il termine sino al 23/06/2000 per prendere visione degli atti.

Infondata è pure l'altra contestazione laddove si afferma che la sentenza ecclesiastica sarebbe contraria all'ordine pubblico italiano.

Invero si sostiene che, sia dalla sentenza ecclesiastica sia dagli atti del processo canonico, emerge che la convenuta non ebbe mai conoscenza delle idee del marito riguardo alla indissolubilità del vincolo matrimoniale, dato che il Supremo collegio ha qualificato come limite di ordine pubblico la volontà di un coniuge di esclusione di un bonum matrimoni non manifestata all'altro coniuge, configurandosi così un'ipotesi di riserva mentale, principio questo non riconosciuto dall'ord. italiano.

Al contrario, va obiettato che nella sentenza del T.E.R.S. si legge che la convenuta ha ammesso nel corso della sua deposizione che l'attore non era favorevole all'indissolubilità del matrimonio, e che nel ricorso per separazione personale dei coniugi è detto che i nubendi erano convinti che il matrimonio avrebbe potuto essere sciolto ove non fosse risultato felice, circostanza per altra via non contestata dalla convenuta.

Priva di fondamento risulta conseguentemente la domanda avanzata in via subordinata dato che fra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'obbligazione indennitaria vi è la buona fede dell'altro coniuge cioè la incolpevole ignoranza circa la esclusione del bonum sacramenti. Requisito che nella specie appare esente dato che, come già detto, la convenuta era a conoscenza dell'esclusione del bonum sacramenti in capo al proprio partner. (...)

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'atto di citazione (...) così statuisce: dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica (...)